



ALLEGATO SCARICHI 2

N. Rep. 185/2025

Oggetto: Ditta Boi Giulia - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la ditta Boi Giulia, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Todi e pervenuta Regione Umbria al prot. n. 158114 del 20/08/2025 e successiva integrazione acquisita al prot. reg. n. 206469 del 31/10/2025, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 11-2023 del 06/12/2023, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'insediamento sito in Comune di Todi (PG), fraz. Cecanibbi, voc. Poggio Brico n. 24 (Foglio n. 38 part.lla 715 sub 4-7-8, 716, 5, 8; Foglio n. 37 part.lla n. 135);

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 11-2023 del 06/12/2023 rilasciata dal SUAPE del Comune di Todi alla ditta Boi Giulia, e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 12019 del 14/11/2023 della Regione Umbria;

CONSIDERATO che nella sopra citata istanza è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico, senza modifica sostanziale del progetto presentato per il rilascio dell'AUA n. 11-2023 del 06/12/2023, relativa alle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici, ad uso di addetti e visitatori, di un manufatto agricolo da destinare ad allevamento equini con consistenza 7 AE, e confluenti in corpo idrico superficiale (fosso) previo trattamento con filtro percolatore aerobico con potenzialità 7 AE ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 37 particella n. 135 del Comune di Todi (PG);

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2012 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;



ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Boi Giulia è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Boi Giulia, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici, ad uso di addetti e visitatori, di un manufatto agricolo da destinare ad allevamento equini con consistenza 7 AE, come richiamato in premessa, sito in Comune di Todi (PG), fraz. Cecanibbi (Foglio n. 37 part.IIIa n. 135), previo trattamento con filtro percolatore aerobico con potenzialità 7 AE ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 37 particella n. 135 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04/02/1977 e, per quanto applicabile, la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- b) La fossa Imhoff deve essere posta distante almeno 1 metro dai muri di fondazione dei fabbricati e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile con disposizione planimetrica tale da rendere agevoli le operazioni di estrazione dei fanghi;
- c) Il filtro percolatore aerobico deve essere dimensionato sulla base della consistenza dell'insediamento e deve rispettare i criteri/parametri dimensionali di cui al punto 5 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627 (filtro percolatore a medio-basso carico, con volume specifico non inferiore a 0,15 mc/AE, oppure fattori di carico non superiori a 0,40 Kg BOD/mc giorno). Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni di cui al punto b);
- d) In caso di filtro percolatore aerobico ad uscita bassa, installare a valle del filtro una fossa Imhoff, come previsto al punto 5 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 627/2019;
- e) durante la realizzazione dell'impianto, munirsi di fotografie ed eventuali elaborati grafici di aggiornamento delle opere eseguite;



- f) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, secondo la modulistica reperibile al link: <https://www.va.regione.umbria.it/aua>, corredata di documentazione fotografica, eventuali elaborati grafici di aggiornamento e scheda tecnica del filtro percolatore aerobico installato;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse. Lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, oltre che al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non deve provocare inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627, e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Nord, Distretto Todi-Marsciano ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;
- f) Qualora l'attività generi ulteriori acque reflue non contemplate nel presente parere ed altresì non rientranti nella disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, le medesime dovranno essere conferite a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;



3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013;
- b) Nel caso in cui lo scarico venga recapitato in corso idrico demaniale, deve essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

Il rilascio della presente autorizzazione fa salvi i diritti dei terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile, in particolare all'art. 913, e l'ottenimento di altri eventuali permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc...

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)